

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5223 del 11/10/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BAKERY S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via F. Parri n. 133. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di pane e altri prodotti da forno sito nel Comune di Forlimpopoli, P.le L. Iotti (comparto Melatello)
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5475 del 11/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno undici OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BAKERY S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via F. Parri n. 133. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di pane e altri prodotti da forno sito nel Comune di Forlimpopoli, P.le L. Iotti (comparto Melatello)

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlimpopoli in data 17/05/2022 acquisita al Prot. Com.le 9302 e da Arpa al PG/2022/84581, da **BAKERY S.P.A.** nella persona del legale rappresentante, avente sede legale in Comune di Cesena, Via F. Parri n. 133, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di pane e altri prodotti da forno sito nel Comune di Forlimpopoli, P.le L. Iotti (comparto Melatello), comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 10028 del 25/05/2022 acquisita al PG/2022/88075 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 12056 del 20/06/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/101758, formulata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che, in data 18/07/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 14162 e da Arpae al PG/2022/118940;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 11/10/2022, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura: Atto Prot. Com.le 18828 del 23/09/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/155060, a firma del Responsabile del Settore LL.PP. Patrimonio e Progettazione del Comune di Forlimpopoli;
- Nulla Osta acustico condizionato: Atto Prot. Com.le 19225 del 19/09/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/159345, a firma della Responsabile della P.O. del Settore Edilizia Privata, Territorio e Ambiente del Comune di Forlimpopoli;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B e relativa Planimetria e nell'ALLEGATO C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **BAKERY S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlimpopoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **BAKERY S.P.A.**

(C.F./P.IVA 019393000032) nella persona del Legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Comune di Cesena, Via F. Parri n. 133, **per lo stabilimento di produzione di pane e altri prodotti da forno sito nel Comune di Forlimpopoli, P.le L. Iotti (comparto Melatello).**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura;**
 - **Nulla Osta acustico condizionato.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlimpopoli e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlimpopoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trattasi di emissioni convogliate in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di pane e altri prodotti da forno, secondo il ciclo produttivo sinteticamente riportato:

- stoccaggio farine - le farine sono stoccate in tre silos in tessuto (trevira) dotati di un cielo filtrante con superficie pari a 11,5 m², collocati in apposito locale chiuso la cui funzione è esclusivamente la protezione dei silos dalle intemperie; il locale non è presidiato in quanto il ciclo sia di carico che di utilizzo della farina è completamente automatico;
- dosaggio farine - l'impianto di dosaggio farine si compone di 4 linee indipendenti di trasporto pneumatico in aspirazione (ciascuna linea è dotata di un proprio aspiratore centrifugo), che partono dai silos e che terminano in quattro tramogge di pesatura; ogni tramoggia monta sulla sommità un filtro a maniche con pressostato differenziale e, per ulteriore sicurezza, un filtro a cartuccia tra il filtro a maniche montato sulla tramoggia di pesatura farine e il relativo aspiratore centrifugo. Le quattro linee di aspirazione sono quindi convogliate ad un unico camino da cui la nuova emissione E5;
- cottura - al termine delle varie lavorazioni (produzione lieviti, produzione e lavorazione impasto, lievitazione), la cottura dei prodotti lievitati si svilupperà lungo due linee di produzione:
 - la Linea 1 è composta da un unico forno in linea, nel quale i fumi combustione e i vapori di cottura vengono estratti e convogliati separatamente a camini distinti, queste le emissioni:
 - E.1.1 derivante dai fumi di combustione di due bruciatori alimentati a metano aventi potenza termica nominale pari a 630 kW e 407 kW;
 - E 1.2 e E 1.3 derivanti dai vapori di cottura intercettati mediante cappe poste sull'ingresso e sulla uscita dei prodotti dal forno;
 - Linea 2 è composta da due forni di cottura a fiamma diretta in parallelo, le emissioni pertanto sono costituite dai gas di combustione e dai vapori di cottura, di seguito indicate:
 - emissioni E6.1 e E6.2 derivanti dal forno di cottura A (vapori di cottura e fumi di combustione del bruciatore a metano avente potenza termica nominale pari a 920 kW);
 - emissioni E7.1 e E7.2 derivanti dal 2° forno di cottura B (vapori di cottura e fumi di combustione del bruciatore a metano avente potenza termica nominale pari a 920 kW);
- raffreddamento - il prodotto in uscita dal forno di cottura ad una temperatura di circa 90°C deve essere portato ad una temperatura di circa 30/40°C: questo raffreddamento si ottiene all'interno di una apposita camera mediante aria ambiente richiamata dal tiraggio forzato indotto dal torrino di estrazione a soffitto, che costituisce l'emissione E2 (emissione non convogliabile al camino);
- grigliatura - su alcuni prodotti, all'uscita della camera di raffreddamento, si effettua un passaggio sotto una griglia elettrica per la formazione di una crosta superficiale ad "effetto grigliato", con una attività media di 8/16 ore/settimana, per un totale approssimativo di 100 giorni/anno. In corrispondenza del punto di grigliatura è posizionata una cappa di aspirazione collegata ad un torrino centrifugo posizionato a soffitto, da cui l'emissione E3;
- sono presenti inoltre le seguenti emissioni:
 - emissione E4 derivante da un generatore di vapore ad uso produttivo avente potenza termica

- o nominale pari a 985 kW, alimentato a metano;
- o emissioni E8, E9, E10 derivanti da tre caldaie ad uso produttivo (riscaldamento acqua per la produzione) aventi ciascuna potenza termica nominale pari a 120 kW, alimentate a metano;
- o emissioni R1 e R2 aventi funzione di ricambio aria negli ambienti di lavoro nel periodo estivo.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e s.m.i, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlimpopoli con nota P.G.N. 10028 del 26/05/2022 acquisita al protocollo di Arpae al PG/2022/88075, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlimpopoli;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Hera spa, gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2022/107681 del 29/06/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlimpopoli di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota P.G.N. 14959 del 01/08/2022, acquisita al prot. di Arpae PG/2022/126765, il VI° Settore Edilizia Privata, Territorio e Ambiente del Comune di Forlimpopoli ha trasmesso il parere di conformità urbanistico edilizia, di seguito riportato:

"...omissis..."

DATO ATTO CHE

- *l'intervento di che trattasi è ricompreso nei lotto A2b – A3 ed A4 del "PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "COMPARTO PRODUTTIVO MELATELLO A13-06 - 1° STRALCIO", approvato con atto n. 42 del 28/07/2010, ai sensi degli artt. 30 e 34 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 e ss.mm.ii. e con la 1^ variante al Piano Operativo Comunale, con procedura di Screening e valore ed effetti di PUA dell'Ambito A13-6 1° Stralcio "Melatello";*
- *in data 30/07/2010 è stata stipulata la convenzione urbanistica per l'attuazione dell'Ambito a rogito del Notaio Dott. Marco Maltoni, Rep. 17407 Racc. 10981;*
- *le opere di urbanizzazione previste dal PUA A13-06 1° stralcio risultano terminate e collaudate nonché cedute con atto notarile del 20/12/2013 Rep. 24326 Racc. 15664 Notaio Marco Maltoni;*
- *che la convenzione urbanistica del PUA, stipulata in data 30/07/2010, risulta ancora valida per effetto delle proroghe di legge intervenute;*

DATO ATTO INOLTRE

- *che con determina n. 857 in data 27/12/2022 è stata approvata una variante non sostanziale con la quale è stato rideterminato l'assetto planovolumetrico dei lotti A2b, A3, A4 in un unico lotto A4a con attuazione in tre step temporali;*
- *che in data 29/02/2021 Prot.23767/23769/23770 è stato presentata la richiesta del Permesso di Costruire relativo al 1° degli step previsti riguardanti parte del nuovo lotto A4a, come definito nella Variante non sostanziale di cui sopra;*
- *che con deliberazione del Consiglio Comunale approvata con atto C.C. n. 24 del 19/05/2022 è stata approvata la "VARIANTE SOSTANZIALE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "COMPARTO PRODUTTIVO MELATELLO A13-06 - 1° STRALCIO", CON VALORE DI VARIANTE AL POC, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4, DELLA L.R. 24/2017 E SS.MM.II. PER ATTUAZIONE LOTTO A1 MODIFICHE ALLE NTA DEL PUA - DEROGA AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 15/2013 E SS.MM.II. PER ATTUAZIONE LOTTO A2B", nella quale sono stati ridefiniti alcuni aspetti urbanistico – edilizi legati all'attuazione del lotto di che trattasi;*
- *che in data 24/06/2022, a seguito di tutte le ulteriori integrazioni prodotte, è stato rilasciato da questo Settore alla Ditta BAKERY SPA il PERMESSO DI COSTRUIRE N.449, abilitando l'intervento per la parte*

edilizia;

CONSIDERATO CHE

- nel rilascio del titolo abilitativo è stata valutata la rispondenza del progetto edilizio agli strumenti urbanistici sopra richiamati, e sono state definite le seguenti prescrizioni:

1. rispetto delle prescrizioni del parere di competenza della Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna di cui al punto 8;
2. rispetto delle condizioni di cui all'art. E.3 dell'Appendice al R.U.E. vigente (corpi tecnici posti sulle fronti degli edifici o emergenti sopra le coperture (caldaie, condizionamento, antenne, pannelli solari, fotovoltaici e simili);
3. rispetto delle condizioni di cui all'art.4.29 del R.U.E. vigente in relazione alla tutela e riduzione dell'inquinamento luminoso nel territorio comunale;
4. l'esecuzione delle opere a verde dovrà avvenire nel rispetto degli articoli 11-12-13-14-15-26 del Regolamento del Verde vigente;
5. rispetto delle prescrizioni del parere di competenza dell'Ufficio di Piano di cui al punto 15;
6. rispetto delle prescrizioni del parere di competenza dell'AUSL di cui al punto 17;
7. rispetto delle N.T.A. allegate al PUA di che trattasi, nonché di quanto previsto dalla convenzione stipulata in data 23/11/2010 Rep.17407 Racc.10981 del Notaio Marco MALTONI;
8. rispetto delle condizioni impartite nella valutazione del progetto dei Vigili del Fuoco di cui al punto 11 di cui sopra;
9. il posizionamento delle insegne di esercizio, non approvato col rilascio del presente P.d.C., dovrà essere oggetto di apposita richiesta di autorizzazione secondo le modalità previste;

- in particolare nell'ambito del suddetto titolo abilitativo è stato acquisito il Parere AUSL Prot.2022/0171469/P del 21/06/2022 e la "presa d'atto" del Parere AUSL Prot.12284 del 22/06/2022;

VISTO CHE il progetto trasmesso per la richiesta di AUA risulta corrispondere a quello edilizio di cui al Permesso di Costruire n. N.449 del 24/06/2022;

SI ESPRIME VALUTAZIONE FAVOREVOLE in merito alla conformità urbanistico – edilizia, indicando che la dimensione dei vani silos esterni dovrà essere rispettata al fine delle distanze ed altezze massime definite nella variante sostanziale e nel PdC rilasciato.

Dato atto che il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpa, in quanto relativamente alle emissioni i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo all'istanza in oggetto, ha espresso le seguenti valutazioni:

- Emissione E1.2 "Forno Linea 1"
Emissione E1.3 "Forno Linea 1"
Emissione E2 "Camera raffreddamento"
Emissione E3 "Grigliatore elettrico"

Emissione E6.1	Linea 2	Forno di cottura A +	bruciatore (920 kW, a metano)
Emissione E6.2	Linea 2	Forno di cottura A +	

Emissione E7.1	Linea 2	Forno di cottura B +	bruciatore (920 kW, a metano)
Emissione E7.2	Linea 2	Forno di cottura B +	

Le attività da cui originano tali emissioni in atmosfera, costituite dalle sostanze odorigene derivanti

dalla cottura/raffreddamento/grigliatura del pane, unite, nel caso dei forni A e B della Linea 2, anche dagli inquinanti derivanti dalla combustione del metano, sono comprese al punto 4.1.21 "Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale" del "Settore agricolo, zootecnico e delle industrie alimentari" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 5 dell'allegato 4.24 "Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.: in entrambi i casi non sono indicati valori limite da rispettare.

Il succitato punto 4.1.21 alla lettera b) prevede che "I gas odorosi che si generano dagli impianti di cottura e nei locali di conservazione dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione", previsione non contemplata dal progetto in esame, in quanto nessuna delle emissioni di cui sopra è dotata di impianto di abbattimento. Tenuto conto altresì delle emissioni e delle peculiari attività che le generano (cottura di pane e prodotti da forno), anche in linea con quanto fatto per tutte le altre attività analoghe già autorizzate nel territorio provinciale, si ritiene non necessario prescrivere preventivamente l'installazione degli impianti di abbattimento delle sostanze odorigene indicati dal punto del criteri del C.R.I.A.E.R. sopra riportato. Qualora successivamente, nel corso dell'esercizio dello stabilimento, vengano accertate problematiche per esalazioni maleodoranti riconducibili a queste emissioni, la Ditta dovrà provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 di cui sopra, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13 per le emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena. Comunque al fine di avere elementi conoscitivi delle effettive emissioni odorigene che si origineranno dall'attività in oggetto, si ritiene necessario che, a seguito di un periodo di funzionamento effettivo dello stabilimento di 6 mesi, la Ditta presenti una relazione tecnica relativa alle emissioni odorigene effettivamente prodotte dall'attività contenente le seguenti informazioni:

- area territoriale di interesse per le possibili ricadute odorigene, con particolare attenzione a presenza antropica, aree residenziali, produttive, commerciali, agricole e recettori sensibili;
 - descrizione puntuale del ciclo produttivo, con indicazione di eventuali materiali solidi, liquidi e gassosi trattati ed eventualmente stoccati in impianto, che possono dare luogo ad emissioni odorigene (tipologia, quantità, tempi e modalità di gestione);
 - identificazione di tutte le sorgenti odorigene degli impianti/attività (emissioni convogliate, emissioni diffuse areali attive e/o passive, emissioni fuggitive, ecc.) e la loro individuazione in planimetria con definizione di tempi e durata di funzionamento degli impianti e delle relative emissioni;
 - caratterizzazione chimica e/o olfattometrica (per quanto possibile) delle sorgenti emmissive, anche effettuata tramite la misura della concentrazione e portata di odore mediante olfattometria dinamica (UNI EN 13725:2022); nel caso in cui non sia possibile ottenere misure dirette, tali valori potranno essere ricavati dalle specifiche tecniche di targa degli impianti e delle tecnologie adottate, da dati di bibliografia, da esperienze consolidate o da indagini mirate allo scopo;
 - descrizione dei sistemi di abbattimento eventualmente adottati e degli accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene;
 - descrizione di misure aggiuntive, in termini di controllo e/o procedure gestionali, da implementare in caso di transitori o in occasione dei più comuni eventi accidentali che caratterizzano l'attività.
- emissione E5 "Sistema pneumatico farine - carico impastatrici"
Tale attività è compresa al punto 4.1.1 "Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale si fissa un valore limite per l'inquinante "materiale particellare" pari

a 20 mg/Nmc, e al punto 3 dell'Allegato 4.8 "Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nel quale si prescrive un valore limite per l'inquinante "polveri totali" pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. si applica il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc per le "polveri totali". La Ditta dovrà effettuare i monitoraggi di messa a regime e, successivamente, con una periodicità almeno annuale;

- emissione E1.1 "Bruciatori linea 1 (630 kW + 407 kW, a metano)"

emissione E4 "Generatore di vapore (985 kW, a metano)"

emissione E8 "Caldaia acqua calda (120 kW, a metano)"

emissione E9 "Caldaia acqua calda (120 kW, a metano)"

emissione E10 "Caldaia acqua calda (120 kW, a metano)"

La somma delle potenze termiche nominali di tali impianti termici è superiore alla soglia indicata alla lettera dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero 1 MW, per cui tali impianti e relative emissioni sono soggette ad autorizzazione. Per quanto concerne l'attribuzione dei valori limite, si operano le seguenti distinzioni:

- emissioni E4, E8, E9 e E10 - considerato che singolarmente nessuno di questi impianti termici ha potenza termica nominale superiore ad 1 MW, alle emissioni in esame si applicano i valori limite e le prescrizioni individuati nella prima tabella del punto 1.3 "Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi" della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione dei monitoraggi periodici per analogia con quanto disposto in merito ai monitoraggi per gli impianti termici civili dalla Regione Emilia-Romagna con l'Allegato 4.32 alla DGR 2236/09 e s.m.i.;
- emissione E1.1 - il D.lgs. 183/17 ha introdotto, all'interno della parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., una nuova disciplina autorizzatoria per i "medi impianti di combustione" ai sensi dell'art. 273-bis, così come definiti al punto gg-bis) dell'art. 268 comma 1 del medesimo D.lgs. 152/06 e s.m.i., comprensiva di valori limite specifici più restrittivi e di un periodo transitorio (per gli impianti esistenti) per l'adeguamento a tali valori limite; nel caso in esame, pur essendo due bruciatori di potenza termica non superiore ad 1 MW, questi ricadono nella succitata disciplina dei "medi impianti di combustione" ai sensi di quanto disposto al comma 10. lettera q-bis) dell'art. 273-bis del DLgs 152/06 e s.m.i., ovvero:

■ "10. Non costituiscono medi impianti di combustione:

.....

q-bis) impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni".

Trattandosi quindi di un "nuovo medio impianto di combustione", dovrà rispettare da subito almeno i valori limite indicati al punto 1.3 (terza tabella "Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%") della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione, la ditta dovrà trasmettere tutte le informazioni previste per i "medi impianti di combustione" all'allegato I Parte IV-bis alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- emissione R1 "ricambio aria"

emissione R2 "ricambio aria"

trattasi di emissioni in atmosfera derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto;

- ai fini di una corretta gestione degli impianti di abbattimento installati sulle quattro linee di trasporto e dosaggio farine afferenti alla emissione E5, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si prescrive:

⌚ - *gli impianti di abbattimento installati sulle quattro linee di trasporto e dosaggio farine*

offerenti alla emissione E5 (filtri a maniche e a cartucce) devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

- in merito ai tre silos in tessuto (trevira) con la parte superiore realizzata in tessuto filtrante, utilizzati per lo stoccaggio delle farine ubicato in locale chiuso non presidiato, rilevato che, come indicato dalla ditta, *“le eventuali sovrappressioni create nel locale dall'aria di trasporto possono essere compensate verso l'esterno attraverso griglie con alette di chiusura a gravità che si apriranno solo durante queste operazioni”*, si ritiene che da questa soluzione impiantistica derivi una emissione diffusa in atmosfera di polveri di farina, che risulta pertanto soggetta ad autorizzazione; tenuto conto, altresì, che le operazioni di carico hanno un funzionamento discontinuo, in linea con quanto stabilito per attività analoghe, si ritiene di non indicare prescrizioni.

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione entro il termine di cui alla lettera c) del comma 2 dello stesso articolo, scaduto il giorno 20/09/2022, equivale ad un assenso senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, degli atti di assenso, anche impliciti, sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 17/05/2022 P.G.N. 9302, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- 1 Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI R1, R2 – RICAMBI ARIA REPARTO

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e smi, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- 1 Le **emissioni in atmosfera** di polveri, sostanze odorigene, ossidi di azoto e ossidi di zolfo, derivanti dall'attività di produzione di pane e altri prodotti da forno, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1.1 – BRUCIATORI LINEA 1 (630 kW e 407 kW, a metano) - Medio impianto di combustione nuovo

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
 Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 100 mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E1.2 – FORNO LINEA 1
EMISSIONE E1.3 – FORNO LINEA 1

Portata massima 2.800 Nmc/h
 Altezza minima 11 m
 Durata 24 h/g

EMISSIONE E2 – CAMERA RAFFREDDAMENTO

Portata massima 4.900 Nmc/h
 Altezza minima 11 m
 Durata 24 h/g

EMISSIONE E3 – GRIGLIATORE ELETTRICO

Portata massima 1.000 Nmc/h
 Altezza minima 11 m
 Durata 16 h/settimana

EMISSIONE E4 – GENERATORE DI VAPORE (985 kW, a metano)

Portata massima 1.250 Nmc/h
 Altezza minima 11 m
 Durata 24 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
 Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E5 – SISTEMA PNEUMATICO FARINE - CARICO IMPASTATRICI

Impianto di abbattimento: n. 4 filtri a maniche – pressostato differenziale + filtro cartuccia

Portata massima 1.120 Nmc/h
 Altezza minima 11 m
 Durata 5 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
 Polveri 10 mg/Nmc

EMISSIONE E6.1 – FORNO DI COTTURA + BRUCIATORE LINEA 2	(920 kW, a metano)
EMISSIONE E6.2 – FORNO DI COTTURA + BRUCIATORE LINEA 2	
EMISSIONE E7.1 – FORNO DI COTTURA + BRUCIATORE LINEA 2	(920 kW, a metano)
EMISSIONE E7.2 – FORNO DI COTTURA + BRUCIATORE LINEA 2	

Portata massima 600 Nmc/h

Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

EMISSIONI E8 – CALDAIA ACQUA CALDA (120 kW, a metano)

EMISSIONI E9 – CALDAIA ACQUA CALDA (120 kW, a metano)

EMISSIONI E10 – CALDAIA ACQUA CALDA (120 kW, a metano)

Portata massima	150	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE LOCALE SILOS

Emissione diffusa di polveri che recapitano in atmosfera dalle griglie con alette di chiusura a gravità posizionate sulle pareti del locale.

- Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile all'indirizzo [Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera](#). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- Entro 90 giorni dal rilascio della autorizzazione**, la ditta dovrà trasmettere, tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) tutte le informazioni previste per i "medi impianti di combustione" all'allegato I Parte IV-bis alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, relativamente ai due bruciatori i cui fumi di combustione sono convogliati alla **emissione E1.1**.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Forlimpopoli la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1.1, E1.2, E1.3, E2, E3, E4, E5, E6.1, E6.2, E7.1, E7.2, E8, E9 ed E10, con un anticipo di almeno 15 giorni.**
- Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1.1 ed E5**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e

Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

- 7 A seguito di un periodo di funzionamento effettivo dello stabilimento, e comunque **entro 6 mesi dalla data di messa in esercizio** degli impianti di cui al precedente punto 4., la Ditta dovrà presentare, tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni, all'Arpae Servizio territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), al Comune di Forlimpopoli (PEC: protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it) e all'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica (PEC: ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it), **una relazione tecnica** nella quale con riferimento **alle emissioni odorigene**, dovranno essere fornite adeguate informazioni in merito a:
- area territoriale di interesse per le possibili ricadute odorigene, con particolare attenzione a presenza antropica, aree residenziali, produttive, commerciali, agricole e recettori sensibili;
 - descrizione puntuale del ciclo produttivo, con indicazione di eventuali materiali solidi, liquidi e gassosi trattati ed eventualmente stoccati in impianto, che possono dare luogo ad emissioni odorigene (tipologia, quantità, tempi e modalità di gestione);
 - identificazione di tutte le sorgenti odorigene degli impianti/attività (emissioni convogliate, emissioni diffuse areali attive e/o passive, emissioni fuggitive, ecc.) e la loro individuazione in planimetria con definizione di tempi e durata di funzionamento degli impianti e delle relative emissioni;
 - caratterizzazione chimica e/o olfattometrica (per quanto possibile) delle sorgenti emmissive, anche effettuata tramite la misura della concentrazione e portata di odore mediante olfattometria dinamica (UNI EN 13725:2022); nel caso in cui non sia possibile ottenere misure dirette, tali valori potranno essere ricavati dalle specifiche tecniche di targa degli impianti e delle tecnologie adottate, da dati di bibliografia, da esperienze consolidate o da indagini mirate allo scopo;
 - descrizione dei sistemi di abbattimento eventualmente adottati e degli accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene;
 - descrizione di misure aggiuntive, in termini di controllo e/o procedure gestionali, da implementare in caso di transitori o in occasione dei più comuni eventi accidentali che caratterizzano l'attività.
- 8 La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio periodico alla alle **emissioni E1.1 ed E5**, con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
- 9 Gli impianti di abbattimento installati sulle quattro linee di trasporto e dosaggio farine afferenti alla **emissione E5** (filtri a maniche e a cartucce) devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 11.
- 10 Qualora vengano accertate da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo situazioni di criticità derivanti dalle emissioni di sostanze odorigene delle attività di cottura/raffreddamento/grigliatura di cui alle **emissioni E1.2, E1.3, E2, E3, E6.1, E6.2, E7.1 e E7.2**, la Ditta dovrà provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 "*Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale*" dei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, sulle emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.

- 11 Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulla **emissione E5**, così come richiesto al precedente punto 9.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

- Visto il D.Lgs. n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli artt. 62, 101, 103, 124 e 125;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 152/06 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- Vista la domanda presentata in data 17/05/2022 da BAKERY SPA P.I. 019393000032 con sede legale a Cesena in via F. Parri n.133, nonché gestore dell'impianto e stabilimento sito a Forlimpopoli, comparto produttivo Melatello piazzale L. Iotti (censito al Foglio 25 Mappale 502), tendente ad ottenere l'autorizzazione per lo scarico delle acque reflue, emissioni in atmosfera e impatto acustico dell'attività medesima;
- Visto il parere favorevole di HERA S.p.a., espresso con nota n. 80977 del 16/09/2022, Prot. Com.le 18306 del 19/09/2022;
- Atteso che nel summenzionato parere è specificato quanto segue:
"Considerato che il prelievo idrico da acquedotto è quantificato in 36.000 mc/anno così utilizzati:
 - 89% per impasti e operazioni di cottura, pertanto inglobati nel prodotto o evaporati quindi non afferenti a scarico;
 - 10% pulizia locali e attrezzature;
 - 1% servizi igienici."

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	BAKERY S.p.A.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Piazzale Leonilde Iotti, - FORLIMPOPOLI
Destinazione d'uso dell'insediamento	Produzione pane e altri prodotti da forno
Potenzialità dell'insediamento	4000 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Dissabbiatori/degrassatori
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. FORLI', VIA CORRECCHIO-FORLI'

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella fognatura comunale nera di tipo A delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento di cui in premessa è soggetto alle seguenti prescrizioni nonché alle prescrizioni impartite da Hera nel sopra richiamato parere:

1. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
2. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
3. Dovrà essere notificata ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico;
4. Dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico,
5. Dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico;
6. Qualora le condizioni di cui sopra non siano rispettate il Comune si riserva di intervenire a termini di legge.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.P.A.:

- 1) Nella rete fognaria nera di P.le lotti sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio ambienti e attrezzature (utensili, teglie, bins), vapori, condense tunnel di surgelazione**.
Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Il volume di scarico complessivo è quantificato in 4000 mc/anno. Le portate delle acque reflue industriali ammesse in fognatura sono: **3600 mc/anno - 12 mc/giorno - 1 mc/h - 0,28 l/sec**.
- 4) Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, BOD5, COD, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo Totale, Tensioattivi totali, Grassi/oli animali/vegetali, Cloruri.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - n. 2 dissabbiatori statici 30 mc/cad** (sulla linea di scarico acque reflue industriali da lavaggio ambienti/attrezzature);
 - n. 6 degrassatori statici 2 mc/cad** (sulla linea di scarico acque reflue industriali da vapori/condensa tunnel di surgelazione);
 - misuratore di portata elettromagnetico** (sulla linea di scarico in posizione da concordare con Hera) avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, dotato di una porta di comunicazione MBusRTU, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

6) Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la **verifica specialistica e certificata di funzionalità del misuratore di portata** allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il **rapporto di verifica** dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura.

7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

8) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

9) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

11) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui eventualmente prodotti non dovranno essere scaricati in fognatura.

12) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

14) La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

16) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e corrisponde alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la planimetria as-built integrata con il posizionamento del misuratore di portata prescritto, del**

quale dovrà pervenire anche la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola, richiedendo a HERA la piombatura.

17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Visto quanto emerso e documentato nella Valutazione previsionale di impatto acustico a firma del TCA, nella quale si evidenzia nelle conclusioni che:

L'elaborazione previsionale mostra che, osservando le prescrizioni correlate alla realizzazione dell'edificio ad uso produttivo e all'insediamento dell'attività, si verificherà un impatto acustico conforme ai limiti assoluti e differenziali di immissione.

L'intervento edilizio in oggetto risulta perfettamente compatibile con la destinazione d'uso del territorio.

Qualora si dovessero produrre modifiche nel regime delle attività, o si dovessero palesare sorgenti sonore diverse da quelle dichiarate, si dovrà procedere ad un aggiornamento della presente valutazione di impatto acustico.

Preso atto del parere con prescrizioni espresso dall'Unità energia e rumore di Arpae pervenuto al Comune in data 07/12/2021, dove nelle conclusioni è riportato quanto segue:

Per quanto sopra esposto, viste le valutazioni del TCA e considerato che, sulla base delle stesse l'attività di progetto non determinerà, nelle normali condizioni di esercizio, il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt.3, 4 del DPCM 14/11/97), non si riscontrano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento; per quanto sopraesposto, dato atto che il rispetto dei limiti è subordinato all'attuazione di opere di contenimento acustico, si ritiene che codesto Comune possa rilasciare al titolare della ditta in oggetto il nulla osta di cui all'art.8 della L 447/95 alle seguenti prescrizioni:

- *preliminarmente all'avvio dell'attività dovranno essere realizzate le opere di contenimento previste dal TCA, atte a garantire un livello di pressione sonora a 20 metri di **55 dB(A)**:*
 - *nei locali tecnici adibiti a sede di impianti (tamponamento interno altamente performante, strutture in carpenteria metallica e tamponamenti con pannellature metalliche modulari continue, ad alto livello di isolamento acustico, griglie afoniche in corrispondenza delle aperture di tali locali),*
 - *alle sorgenti rumorose individuate (applicazione di silenziatori, cofanature) e schermi antirumore*
- *dovrà essere realizzata la barriera a protezione del rumore prodotto dalle attività di carico-scarico di lunghezza non inferiore a m 80 e altezza di 4,5 con i requisiti acustici indicati nella relazione tecnica (DLr pari a 27 dB per isolamento acustico e DL alfa pari a 20 dB) posta sul confine Nord del lotto*
- *dovranno essere dotati i silos previsti sul lato sud di apposito Box insonorizzante.*
- *Dovrà essere previsto lo spegnimento motori dei mezzi durante le operazioni di carico - scarico che dovranno avvenire solo in periodo diurno (06.00 – 22.00).*
- *Ad attuazione delle opere di contenimento e comunque entro 6 mesi dall'inizio dell'attività, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica contenente l'esito delle verifiche post operam da effettuarsi in corrispondenza del recettore R5, per verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle opere di contenimento realizzate.*
- *Qualora da rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori mitigazioni acustiche, a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione post operam di cui al punto precedente.*
- *Preliminarmente all'insediamento di ogni nuova e diversa attività produttiva del Piano Urbanistico, ovvero alla modifica e variazione dell'attività in essere e/o alle sorgenti sonore previste, che possano determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere predisposta una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare all'Amministrazione comunale, al fine di valutarne il rispetto dei limiti di legge.*

Vista la Legge 26/10/1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Visto il DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
Visto il DPCM 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
Visto il DPR 142/2004 “Decreto infrastrutture stradali”;
Vista la L.R. 15/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”
Vista la D.G.R. 673/2004 “Criteri Tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico”
Vista la D.G.R. 45/02 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico”

PRESCRIZIONI

1. Preliminarmente all'avvio dell'attività dovranno essere realizzate le opere di contenimento previste dal TCA, atte a garantire un livello di pressione sonora a 20 metri di **55 dB(A)**:
 - nei locali tecnici adibiti a sede di impianti (tamponamento interno altamente performante, strutture in carpenteria metallica e tamponamenti con pannellature metalliche modulari continue, ad alto livello di isolamento acustico, griglie afoniche in corrispondenza delle aperture di tali locali),
 - alle sorgenti rumorose individuate (applicazione di silenziatori, cofanature) e schermi antirumore
2. Dovrà essere realizzata la barriera a protezione del rumore prodotto dalle attività di carico-scarico di lunghezza non inferiore a m 80 e altezza di 4,5 con i requisiti acustici indicati nella relazione tecnica (DLr pari a 27 dB per isolamento acustico e DL alfa pari a 20 dB) posta sul confine Nord del lotto
3. Dovranno essere dotati i silos previsti sul lato sud di apposito Box insonorizzante.
4. Dovrà essere previsto lo spegnimento motori dei mezzi durante le operazioni di carico - scarico che dovranno avvenire solo in periodo diurno (06.00 – 22.00).
5. Ad attuazione delle opere di contenimento e comunque entro 6 mesi dall'inizio dell'attività, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica contenente l'esito delle verifiche post operam da effettuarsi in corrispondenza del recettore R5, per verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle opere di contenimento realizzate.
6. Qualora da rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori mitigazioni acustiche, a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione post operam di cui al punto precedente.
7. Preliminarmente all'insediamento di ogni nuova e diversa attività produttiva del Piano Urbanistico, ovvero alla modifica e variazione dell'attività in essere e/o alle sorgenti sonore previste, che possano determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere predisposta una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare all'Amministrazione comunale, al fine di valutarne il rispetto dei limiti di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.